

CXIV.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Parona e Caravaggio — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: «Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte» (N. 30) — Approvazione dell'art. 21 bis proposto dal senatore Bordonaro, e modificato dall'Ufficio centrale nel senso proposto dal senatore Codronchi, relatore, dopo osservazioni del senatore di Sambuy, al quale rispondono il senatore Codronchi, relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 22 — All'art. 23 il senatore Carle svolge un emendamento, sul quale parla il senatore Vitelleschi — Approvazione dell'art. 23, emendato, e degli articoli dal 24 al 29 — All'art. 30 parlano i senatori Vitelleschi, Odiscalchi, Codronchi, relatore, Guarneri ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione del primo comma dell'art. 30; rinvio del secondo comma all'Ufficio centrale — Approvazione dell'art. 31 — All'art. 32 il senatore Finali svolge una proposta di emendamento, che, dopo dichiarazioni del senatore Codronchi, relatore, del ministro della pubblica istruzione e del senatore Vitelleschi, è rinviata all'Ufficio centrale — Approvazione di due articoli aggiuntivi proposti dai senatori Bordonaro e Guarneri e dell'art. 33 ultimo del progetto — Alla tabella per la tassa di esportazione parlano i senatori Di Sambuy, che propone un emendamento, Codronchi, relatore, Odiscalchi ed il ministro della pubblica istruzione — Rinvio all'Ufficio centrale della tabella e del progetto di legge per il suo coordinamento — Raccomandazioni dei senatori Negrotto e Carta-Mameli, ai quali risponde il ministro della pubblica istruzione — Chiusura di votazione — Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanze — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra, e delle poste e telegrafi.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Parona Francesco, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, in altra tornata, invito i senatori Ricotti e Durante ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Parona viene introdotto nell'aula, e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Parona Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Caravaggio Evandro, i di cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati in altra tornata, prego i senatori Arrivabene e Di Prampero di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Caravaggio è introdotto nell'aula)

e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Evandro Caravaggio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Relazione della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI SENATORI. — Con R. D. 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno per la categoria 21, art. 33 dello Statuto i signori:

De Larderel conte Florestano;
Pasolini-Zanelli conte Giuseppe.

La vostra Commissione, dopo esaminati i titoli e riconosciuto che l'imposta diretta da essi pagata nell'ultimo triennio supera la cifra prescritta, ha l'onore a unanimità di voti di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione propone, unanime, la convalidazione della nomina a senatori dei signori Florestano De Larderel e Giuseppe Pasolini-Zanelli.

Nessuno facendo osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Il relatore ha facoltà di continuare la lettura delle sue relazioni.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. D. 21 novembre 1901 furono nominati per la categoria 3, art. 33 dello Statuto, a senatori del Regno i signori:

Cagnola avv. Francesco deputato per le legislature 13, 14, 15, 16, 17;

Quartieri dott. Nicola deputato per le legislature 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Sani Giacomo deputato per le legislature 13, 14, 15, 17, 18, 19.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuta la coesistenza di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, viene proposta ad unanimità di voti la convalidazione della nomina a senatori dei signori: Cagnola Francesco, Quartieri Nicola e Sani Giacomo.

Se non vi sono osservazioni, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onor. relatore di proseguire la sua relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. D. 21 novembre 1901 fu nominato a senatore del Regno per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, il signor Mussi dott. Giuseppe deputato per le legislature 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

La vostra Commissione, esaminato il titolo e riconosciuti validi tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore ad unanimità di voti, con due astenuti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. La Commissione ad unanimità di voti, con due astenuti, propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Giuseppe Mussi.

Se nessuno domanda di parlare, anche questa nomina si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità ed arte ».

Il Senato ricorderà che nella seduta di ieri fu rimandata all'Ufficio centrale l'esame di una proposta dei senatori Bordonaro e Guarneri.

Ha facoltà quindi di parlare il signor relatore per riferire intorno alle risultanze della riunione dell'Ufficio centrale.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale si è adunato, ed ha stabilito, d'accordo col ministro e coi proponenti, di proporre al Senato l'accettazione dell'art. 21 *bis*, proposto dai senatori Bordonaro e Guarneri e modificato nella forma seguente:

« L'iscrizione di ufficio nel catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia ».

Nella discussione dell'Ufficio centrale si sono fatte alcune dichiarazioni, che per desiderio degli onorevoli proponenti io debbo comunicare al Senato.

Innanzitutto, nella prima dizione di questo art. 21 *bis*, i senatori Bordonaro e Guarneri avevano aggiunto la parola « irreparabile » al « danno grave » con la quale essi volevano significare che, quando si tratta di oggetti d'arte o d'antichità, dei quali vi sia molta copia nel paese e che si possono facilmente sostituire, non si corre alcun pericolo; invece, quando si tratta di oggetti, che interessano l'arte e la storia e che non si possono facilmente sostituire, perchè rari, allora è il caso di un danno alla storia dell'arte italiana, e quindi dovrebbe esserne vietata l'esportazione.

Noi abbiamo creduto che sia inutile il mettere quella parola « irreparabile » che potrebbe portar confusione e produrre contestazioni, perchè già si sottintende che se si vieta l'esportazione perchè il danno è grave, tanto più questa esportazione dovrà essere vietata se il danno è irreparabile.

Il senatore Guarneri poi fece osservare che era necessario per le collezioni dei privati mettere un inciso in cui fosse detto, che se un privato possiede una collezione nella quale non vi sia che un oggetto di somma importanza, tutta la collezione non dev'essere per questo iscritta in catalogo unicamente perchè contiene un oggetto prezioso.

Noi abbiamo risposto che anche questo è evidente, perchè se uno possiede una collezione di nessuna importanza questa non viene iscritta in catalogo; ma secondo ciò che dicono gli articoli precedenti, vi si iscrive soltanto l'oggetto che ha una importanza singolare.

Con questi commenti di cui si sono conten-

tati gli onorevoli proponenti, l'articolo resterebbe concepito come ho avuto l'onore di esporre al Senato.

BORDONARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Io per la mia parte mi dichiaro completamente soddisfatto e non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy, che, mi pare, desiderasse ieri dare qualche spiegazione in proposito.

DI SAMBUY. Ieri, in fin di seduta, l'onor. ministro ha fatto alcune dichiarazioni; e mi sono creduto in dovere di chiedere la facoltà di parlare, poichè da questa intricatissima discussione bisogna pure che esca un progetto di legge abbastanza chiaro, affinchè non ci si venga a domandare poi che cosa abbiamo creduto di fare.

L'onor. ministro ha ricordato che nell'articolo 8 aveva fatto introdurre le parole « qualunque oggetto d'arte ». E, ben ricordo, che quando si votò l'art. 8, il Senato non badò a questa aggiunta, che era stata causa di una mia privata osservazione al ministro.

Ora è d'uopo, prima che vengano le interpretazioni nell'applicazione della legge, di sentire dal ministro se la parola « qualunque » introdotta nell'art. 8 distrugga completamente l'articolo stesso.

La mia questione è chiara, e domando una risposta esplicita.

L'aggiunta della parola « qualunque » premessa alle parole « oggetto d'arte » che si vorrebbero sottoporre ai provvedimenti dell'art. 8, suona flagrante contraddizione all'art. 1, il quale dice invece: « quegli oggetti d'arte che abbiano pregio di antichità o d'arte ». Era stato così chiaramente definito il principio informatore di questa legge, che non capisco come si possa, con un emendamento, mutarne la base. Non solo ritengo necessaria una spiegazione, ma fin d'ora faccio formale proposta che l'Ufficio centrale, dopo votato il progetto, abbia da riprenderlo in serio esame, per togliervi quelle contraddizioni che sono nate in seguito alla votazione degli emendamenti, e per riordinarlo, avvegnachè, diversamente, riuscirebbe un'arruffata matassa di impossibile applicazione.

Si è voluto mettere nello stesso progetto di legge lo scopo di tre leggi diverse: quella degli

scavi, che non ha a che fare colla maggior parte dei provvedimenti che stiamo discutendo, quella della conservazione dei monumenti, ed infine le opere d'arte, tanto di dominio pubblico, quanto di proprietà privata.

Evidentemente c'è tanta materia disparata in questo progetto che, almeno, bisogna procurare abbia ad uscirne una legge chiara, evidente, pratica e di cui risulti poi possibile l'effettuazione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Posso con poche parole rassicurare l'onorevole Di Sambuy. Non c'è nessunissima contraddizione, perchè l'art. 1^o è la definizione del complesso delle disposizioni di questa legge; l'art. 8 riguarda la tassa di esportazione progressiva che pagheranno tutti quanti gli oggetti d'arte. Si è voluto dire « qualunque oggetto » per far bene intendere che pagano tutti, meno le eccezioni, e se l'onorevole Di Sambuy ha pazienza, gli emendamenti che andremo ora a leggere risolvono anche più completamente i suoi dubbi.

L'art. 8 quindi non è in contraddizione con alcun altro, ed è concepito in modo chiaro. Esso diceva « esportazione di oggetti d'arte e di antichità », abbiamo sostituito le parole « qualunque oggetto d'arte » e così si comprendono anche gli oggetti inferiori, che pagheranno sempre la tassa progressiva, meno nelle eccezioni che andremo a stabilire.

PRESIDENTE. Non potrei consentire che questa discussione andasse più oltre. L'articolo ottavo è quale è stato votato; se vi sarà qualche cosa da correggere, l'Ufficio centrale lo farà nel coordinamento di questo progetto.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Siccome il quesito del senatore Di Sambuy è stato rivolto a me personalmente, io posso, se egli lo desidera, rispondergli, quantunque le spiegazioni dategli dall'onor. relatore mi sembrano esaurienti...

DI SAMBUY. Mi debbo accontentare per forza delle spiegazioni del relatore poichè mi dice che sono concordate. Così potessero le annunziate modificazioni riuscire efficaci...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non

credo si possa affermare che le modificazioni all'articolo siano passate inosservate, perchè, suggerite da una evidente opportunità, furono approvate dall'Ufficio centrale prima, e poi dal Senato.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 21 *bis*, proposto dai senatori Bordonaro e Guarneri e modificato nel testo che rileggo:

« L'iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti di arte e di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisce un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia ».

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'esame dell'art. 22.

Art. 22.

Il Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso, agli effetti dell'art. 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

Le alienazioni fatte in onta al divieto, di cui agli articoli 2 e 3, sono nulle di pieno diritto.

L'amministrazione dell'ente che abbia contravvenuto, è punita con la multa da L. 50 a L. 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'art. 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3, 4.

Il senatore Carle ha, d'accordo con l'Ufficio centrale proposto una modificazione al comma secondo, nei termini seguenti:

« Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie che abbiano contravvenuto, sono puniti con la multa da L. 50 a L. 10,000 ».

Il senatore Carle ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CARLE. Il Senato ricorderà che, fin dall'inizio di questa discussione, l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro hanno accettata una mia proposta intesa a dichiarare inalienabili con certe limitazioni non solo le collezioni, i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità, che appartenevano alle chiese, alle confraternite, alle fabbricerie, alle provincie e ai comuni, ma anche quelli che fossero di spettanza dello Stato. Con questa modificazione fu esteso l'ambito della presente legge e venne a comprendersi sotto la sua tutela tutto quel patrimonio storico ed artistico, che per appartenere allo Stato ed agli enti morali può essere considerato come di pubblica ragione.

Questa modificazione mi induce ora a proporre un'altra relativa alla responsabilità penale di coloro, che abbiano contravvenuto alle disposizioni contenute negli art. 2, 3 e 4 della presente legge.

Secondo l'art. 23, qual'è proposto dall'Ufficio centrale, la responsabilità penale per queste alienazioni non sarebbe introdotta che per gli amministratori degli Enti morali. A me pare invece che la responsabilità debba pure estendersi agli ufficiali pubblici, cioè agli impiegati governativi, provinciali e comunali, quando sia accertato, che essi hanno contribuito e partecipato ad una alienazione di oggetti di arte e di antichità, che per debito del proprio ufficio avrebbero dovuto impedire; ed è questo appunto che ho voluto esprimere coll'emendamento proposto, che fu accettato dall'Ufficio centrale.

Una disposizione di questa natura già trovasi nell'art. 38 della legge di Creta e nel § 38 della legge Greca.

L'art. 38 della legge Cretese è così concepito:

« Gli impiegati governativi e municipali, oppure i consiglieri e i rappresentanti di Corpi legali di qualsiasi specie, i quali nell'adempimento dei loro doveri avessero trasgredito qualcuno degli ordini della presente legge, sono puniti con pene pecuniarie da 100 a 10,000 *dracme*, con reclusione da un mese a 5 anni. Siffatta pena porta di conseguenza la perdita dei diritti civili per cinque anni ». — Del tutto analoga è pure la disposizione contenuta nel § 38 della legge Greca.

Come ho già detto, l'Ufficio centrale ha accettato questo emendamento, che fin dal primo

giorno della discussione ha avuto l'appoggio dell'onor. Bordonaro.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se quest'emendamento sia appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato).

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. La proposta dell'onor. Carle a me pare un po' arrischiata perchè, la responsabilità dell'amministrazione è evidente, poichè dal momento che c'è un fatto incriminato dev'essere incriminata l'amministrazione che l'ha fatto; ma quando andiamo all'apprezzamento delle persone, è molto difficile il precisare.

Se l'amministrazione che è gravata della multa crederà che la responsabilità sia personale, applicherà la legge generale che rende responsabile l'individuo; ma che noi riteniamo responsabili individui che non sappiamo quale parte di colpa abbiano, non è cosa equa.

E notate, qui si tratta di multe che vanno da 100 a 10,000 lire che dovrebbero essere sottratte ad un impiegato che forse ha 150 lire al mese. Questo a me pare una disposizione molto grave.

Gli impiegati saranno responsabili verso l'amministrazione se questa li crederà colpevoli e allora evidentemente, come ho già detto, ci sono altre leggi per rendere efficace questa responsabilità. Che noi *a priori* multiamo per L. 10,000 dei poveri diavoli senza sapere fino a che punto essi possano avere la responsabilità a me non pare giusto; aggiungo inoltre che sarebbe anche inutile multare individui che non possono pagare; si creerebbe una responsabilità vuota di senso. Invece quando dite che l'amministrazione è responsabile, siate certi che la multa verrà pagata e l'azione avrà modo di farsi valere. Per cui io, così come sta, non saprei votare quest'aggiunta.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CARLE. Certamente l'obbiezione che ha mossa l'onor. Vitelleschi sarebbe fondata quando si pretendesse di imporre una responsabilità sugli impiegati come tali.

Questa responsabilità invece s'impone solo, in quanto essi abbiano contravvenuto alle disposizioni della legge, in quanto cioè essi abbiano contribuito in qualche modo all'aliena-

zione di quegli oggetti, che per disposizione di questa legge sono dichiarati inalienabili.

L'onor. Vitelleschi dice che vi sono altre leggi generali, che stabiliscono questa responsabilità. Ho esaminato a questo proposito le disposizioni del Codice penale, ma non ho trovato che questa configurazione speciale possa rientrare nelle disposizioni contenute nel libro II, titolo 3° del Codice penale, nel quale si tratta appunto dei delitti contro la pubblica amministrazione. In questo titolo si parla del peculato, della concussione, della corruzione, dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio.

VITELLESCHI. Di questa appunto intendo parlare.

CARLE. Anche a questo proposito ho esaminato i diversi articoli del Codice penale e invito l'onor. Vitelleschi ad esaminarli alla sua volta, ma non ne ho trovato alcuno, che faccia precisamente al caso nostro.

Nell'articolo 175 del Codice penale si parla dell'abuso di autorità; nell'articolo 176 del pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione; nell'articolo 177 della rivelazione di segreti ufficiali; negli articoli 178 e 179 dell'omissione o rifiuto di atti d'ufficio; nell'articolo 180 di omissione o rifiuto di rapporto all'autorità; e infine nell'articolo 181 dell'abbandono arbitrario dell'ufficio.

Così stando le cose, sarebbe certamente necessario un grande sforzo di interpretazione per far rientrare in alcuna delle configurazioni contemplate dal Codice penale, l'alienazione fatta da un pubblico ufficiale di quegli oggetti di arte e di antichità, che sono dichiarati inalienabili colla presente legge.

È quindi opportuno, che facendosi una legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità si introduca una disposizione speciale, che estenda la responsabilità penale a quegli ufficiali pubblici, che contribuiscono all'alienazione di quegli oggetti dichiarati inalienabili dalla legge, sui quali per debito di ufficio dovrebbero invece esercitare la più attenta ed accurata sorveglianza.

Certo sarebbe meno equo, che in una legge di questo genere si imponesse questa responsabilità soltanto agli amministratori dei corpi

morali i quali il più sovente esercitano il loro ufficio gratuitamente, e non si estendesse a quegli ufficiali pubblici ed impiegati, a cui è dato un compenso per la loro opera di sorveglianza e di tutela.

Non basta il dire, che questi ufficiali sono responsabili di fronte all'Amministrazione, dalla quale essi dipendono. Dal momento che la legge dichiara inalienabili questi oggetti, tocca anche alla legge di affermare la responsabilità diretta di coloro che addiventano ad un'alienazione, che è da essa espressamente vietata, senza il previo adempimento delle condizioni da essa stabilite.

Non è la prima volta, che la pubblica opinione ha deplorato l'alienazione di oggetti preziosi, che appartenevano a Musei comunali e provinciali e talvolta anche governativi, e ad altri Enti civili od ecclesiastici. Conviene fare in modo, che questi fatti e la discordanza di giudicati a cui essi diedero luogo più non si possano ripetere, e ciò non si può ottenere che con una disposizione generale, la quale estendendosi a tutti coloro, cui è affidata la custodia del patrimonio storico ed artistico della nazione ed applicandosi a tutti quelli che mancano al dover loro imposto dal proprio ufficio, non può ritenersi odiosa ed offensiva per alcuno. Tutti speriamo che queste sanzioni penali non abbiano ad applicarsi, ma ciò non toglie che sia necessario di introdurle.

In ciò noi non facciamo che seguire l'esempio di altri Stati, che sono ugualmente gelosi della conservazione del loro patrimonio artistico ed archeologico. Le responsabilità, per essere veramente efficaci, non debbono essere soltanto collettive, ma singolari ed individuali.

Sono queste le principali considerazioni, che mi obbligano ad insistere nella modificazione proposta, stata accettata dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, verremo ai voti sull'emendamento proposto dal senatore Carle ed accettato dall'Ufficio Centrale. Lo rileggo:

« Gli impiegati governativi, provinciali e comunali, gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie che abbiano contravvenuto, sono puniti colla multa da L. 50 a L. 10,000 ».

Metto a partito questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'art. 23 nel suo complesso, e così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 24 (art. 25).

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, è punita con la multa da L. 500 a L. 10,000.

Art. 25 (art. 26).

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o nel caso dell'art. 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 23, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

(Approvato).

Art. 26 (art. 27).

Per l'esportazione clandestina di opere di antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 27 (art. 28).

Alle violazioni degli articoli 9 e 10, sono applicabili le multe indicate nell'articolo 24.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

(Approvato).

Art. 28 (art. 29).

Le contravvenzioni agli articoli 12 e 13 sono punite con la multa da L. 100 a L. 2000 e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 29 (nuovo),

L'Amministratore dell'ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'art. 21, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 10,000.

(Approvato).

Art. 30 (nuovo).

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabili, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3, sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli art. 23, 25, 29 e del secondo capoverso dell'art. 21.

Ove essi appartengano a privati, il Governo potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli art. 24 e 25. Il Governo avrà pure diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'art. 7.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Per quel che riguarda il primo comma dell'art. 30 io non ho nulla da opporre, anzi trovo che è un completamento utile da introdurre nella legge, perchè anche in quel campo sono cose interessanti e preziose che è opportuno di cercare di non perdere.

Ma per quel che riguarda il secondo comma a me pare che veramente non sia accettabile, dappoichè, se i monumenti, gli oggetti d'arte e plastici possono essere veramente una gloria nazionale, un valore integrale di una nazione, i codici, i manoscritti possono avere soltanto un'importanza relativa per la scienza e per la storia, ma non possono essere considerati come monumenti d'interesse nazionale. Se qualche volta per caso vi sarà un codice che abbia un tal valore da interessare la nazione, si procederà come si procede in tutti i casi simili, si cercherà di acquistarlo.

Quando si dovesse applicare questa disposizione agli archivi privati di famiglia per andarvi a trovare i manoscritti, che possano essere

passibili di una tutela da parte dello Stato, mi sembra che si commetterebbe una vera violazione della proprietà privata nelle cose più sacrosante, come sono le carte di famiglia. Eppoi questi famosi documenti d'interesse nazionale non sono forse possibili, e in ogni caso sono rarissimi.

Per conseguenza io propongo che questo comma sia eliminato, a meno che l'Ufficio centrale non trovi una dizione, che escluda questa specie d'inquisizione negli archivi privati, e che sia di carattere generico e che non permetta vessazioni di sorta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Io ho chiesto la parola prima di tutto per rispondere alle osservazioni del senatore Vitelleschi; e quindi per rivolgere una preghiera che ho già fatto privatamente all'onorevole presidente della Commissione, pregandolo di voler accettare qualche emendamento.

Questo articolo comprende diverse cose: i codici antichi, i manoscritti, le stampe, le incisioni, e le collezioni numismatiche.

Io, nella modesta opera che ho prestata nel seno della Commissione, sopra tutto mi sono occupato di salvaguardare le cose che avevano una importanza veramente italiana. E mi permetto di osservare al senatore Vitelleschi che alcuni codici e documenti scritti hanno eguale importanza per la storia, per la tradizione e per la civiltà italiana, quanta ne può avere un'opera plastica o un dipinto.

Giorni sono discorrendo col senatore Chigi sopra questo argomento, mi ricordai che a Siena esiste il testamento olografo del Boccaccio. Ora non pensa il senatore Vitelleschi che, se questo documento da noi dovesse emigrare all'estero, sarebbe un danno gravissimo? So pure di un archivio importante, che temo andrà in vendita, dov'è, è vero la storia di una famiglia privata, ma questa è talmente connessa con quella d'Italia, che sarebbe un lutto nazionale se dovesse passare all'estero.

Noi abbiamo tutto l'interesse che, non solo gli Italiani ma anche gli stranieri, vengano a studiare da noi la storia nostra, che per due volte è stata mondiale. Ora se i documenti di questa storia emigrassero in grande copia, sarebbe altamente da lamentarsi che gli studiosi italiani dovessero andare a fare le loro ricerche negli archivi di Londra e di Parigi. Ciò non

toglie però che sarei prontissimo ad accettare per conto mio tutti quei temperamenti che il senatore Vitelleschi volesse proporre, onde alleviare le noie, delle quali sono nemichissimo, ai privati che possiedono questi preziosissimi manoscritti; però togliere il diritto di prelazione sui medesimi al Governo, diritto per la sua essenza mitissimo, mi sembrerebbe andare troppo in là.

Ora mi consenta l'onorevole presidente e relatore dell'Ufficio centrale che io dica la mia opinione in proposito.

Riconosco pienamente e bene applicato il diritto di prelazione pei codici e manoscritti, ed altrettanto bene applicato per le collezioni numismatiche, che sono molte volte documenti storici più importanti degli scritti. Infatti, moltissime delle storie, specialmente dell'antichità più remota, si ricostruiscono assai più efficacemente sopra delle medaglie o monete, che non si possa ricercando o documenti scritti scomposti o tradizioni equivoche.

Però se questa grandissima importanza la riconosco ai manoscritti ed alle collezioni numismatiche, mi scusi l'onorevole presidente e relatore ma pari importanza non l'attribuisco agli incunabuli e molto meno alle stampe.

La stampa non è un oggetto unico, ma è stato riprodotto in numerosissimi esemplari, ciò che ne diminuisce il valore.

Ed andando anche coi criteri commerciali, coi criteri delle somme che si offrono per gli oggetti, vediamo che le stampe di grande valore sono precisamente quelle non italiane, e che per conseguenza in scarsissimo numero si trovano in Italia.

Le stampe che si pagano care sono quelle di Rembrandt, per le quali si è arrivati a sborsare dieci e più mila lire, mentre quelle del Marcantonio, uno dei nostri grandissimi, rare volte oltrepassano le cinquecento lire, il prezzo comune e la facilità di procurarsi un secondo esemplare non danno all'oggetto *stampa* quell'importanza unica e grandissima che hanno gli altri due oggetti, dei quali si è fatto segno in questo articolo.

Quindi rivolgo preghiera all'onorevole Vitelleschi di considerare l'importanza che possono avere i manoscritti e di trovare una formola accettabile per impedirne l'emigrazione.

Circa le collezioni numismatiche, non debbo

dire parola, perchè su di esse non è stata fatta alcuna critica.

Rivolgo quindi preghiera al presidente dell'Ufficio centrale, perchè egli veda se non sia il caso di modificare la severità di due articoli, che, secondo me, non hanno eguale importanza.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Comincio dal ringraziare il senatore Vitelleschi di avere accettato la prima parte dell'art. 30, e di aver riconosciuto che interessa al paese che codici, manoscritti, incunabuli, stampe, incisioni rare e collezioni numismatiche, non esulino.

Però se egli ha accettato la prima parte che riguarda queste collezioni, in quanto appartengono ad enti morali, non accetta la seconda parte, quando cioè appartengono a privati.

Io riconosco che molte delle considerazioni fatte dal collega Vitelleschi sono giuste, e capisco la sua trepidazione nell'accettare un articolo di legge che, secondo lui, dà il diritto di esplorare negli archivi privati e nelle carte di famiglia.

Però se il senatore Vitelleschi riflette, questo pericolo non esiste perchè come abbiamo detto nella lunga discussione fatta a proposito del catalogo, non è necessario che si penetri nelle case per vedere se ci sono questi oggetti, imperocchè se questi oggetti sono notissimi vengono iscritti di ufficio, se non sono noti, o li denuncia il privato, e tanto meglio, o non li denuncia, non si va certo nei domicili privati per riscontrare l'esistenza di questi oggetti.

Il senatore Odescalchi vi ha detto come negli archivi privati d'Italia, vi sono collezioni così preziose e che interessano talmente la storia, che sarebbe doloroso il non prendere qualche disposizione per impedire che emigrino.

Agli esempi da lui citati, avendo io l'onore di appartenere al Consiglio degli archivi di Stato, potrei, aggiungere, che tutti gli anni questo Consiglio è chiamato a deliberare sopra l'acquisto di carte preziosissime che privati e famiglie decadute, offrono allo Stato.

Non dimentichiamo che esistono ancora gli eredi di molte famiglie che hanno dominato in Italia, e i loro archivi sono preziosi e interessano tanto la storia d'Italia che il vederli emigrare sarebbe una sventura.

Dopo quanto ho detto spero che i dubbi del senatore Vitelleschi saranno dissipati.

Quanto a ciò che ha detto l'onor. Odescalchi io riconosco che le stampe, gli incunabuli hanno minore importanza dei codici, delle pergamene e dei manoscritti antichi. Ma vorrei osservare all'onor. Odescalchi che il primo comma di questo articolo riguarda queste collezioni in quanto sono possedute da enti morali. Ora noi non vogliamo impedire che questi incunabuli, queste stampe, rare, come dice l'articolo presente, quando appartengono a corpi morali, emigrino? Almeno per quelli mettiamo un veto.

Se l'onor. Odescalchi vuol fare un'eccezione per gl'incunabuli, per le incisioni rare possedute dai privati, riservi la sua modificazione al comma secondo; proponga cioè o un articolo aggiuntivo, o un inciso, in cui sia detto che quando appartengono a' privati siano esclusi gli incunabuli e le incisioni rare e preziose.

Dico questo, non perchè l'Ufficio centrale accetti questo emendamento, perchè io non l'ho ancora interpellato e non voglio fare questa dichiarazione a nome di tutti, ma perchè credo che bisogna fare una distinzione fra la proprietà pubblica degli enti e la proprietà privata. Che se per la proprietà privata posso rasseguarmi, quantunque non volentieri, a fare un'eccezione, non potrei rasseguarmi davvero a che l'eccezione fosse estesa agli incunabuli e incisioni che appartengono ad enti morali.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Ringrazio l'onorevole marchese Vitelleschi di avere attirata l'attenzione di quest'Alto consesso su questa seconda parte dell'articolo, che è davvero importante, e ringrazio d'altra parte l'onorevole relatore Codronchi per aver fatta una esplicita ed anche liberale dichiarazione, cioè che quest'articolo non autorizzi la autorità governativa ad entrare nelle case private per esaminare le collezioni artistiche, numismatiche, di manoscritti o d'altro, e desidero che di queste dichiarazioni si faccia esplicita menzione nel verbale.

Però, analizzando quest'articolo, si comprende sempre più in qual dedalo ci siamo messi con la redazione di questa legge. Con questo secondo comma si dà diritto di prelazione al Governo, nel caso in cui il privato voglia disporre di queste collezioni di stampe o di manoscritti, o

di monete. *Disporre*, è la frase più generica che si possa ideare in materia di diritto. Si può disporre per vendita, per donazione o per permuta.

Suppongasi che un proprietario di una collezione numismatica, il quale abbia cinque o più originali di una data moneta, voglia cambiarne qualcuno con un'altra moneta posseduta da un altro numistico, il quale manchi di quel primo esemplare e che ne abbia invece degli altri che manchino a lui. Deve darne l'avviso al Governo e aspettare che questi eserciti il suo diritto di prelazione? Ed in tal caso come potrà il Governo esercitare questa prelazione? E nel caso di donazione, che è pure una disposizione, come potrà lo Stato esercitare questa prelazione? Questo è un primo dubbio; ve n'è un secondo. Se un proprietario vuole vendere la sua collezione il Governo è obbligato a comperarla *tutta* intera, e può limitarsi a esercitare il suo diritto di prelazione su quelle 5 o 6 monete, manoscritti o stampe che crede più utile che siano dallo Stato acquistate?

Allora questo diritto di prelazione diverrebbe un vero diritto di confisca, perchè spoglia quella collezione di quegli esemplari che sono il vero tesoro della collezione si lascerebbe al proprietario ciò che non vale più nulla o ben poco.

E colui che si era offerto di comprarla per intero, si rifiuterà di acquistare ciò che resta. Chi è possessore di una collezione di oggetti d'arte sa, che essa si compone quasi esclusivamente, per il suo pregio, di 10, 12, tutt'al più di 20 pezzi; tutti gli altri non sono che complemento che servono a stabilire la storia di quella data arte, ma che non sono preziosi nè per la loro bellezza nè per la loro rarità.

Se voi date al Governo il diritto di sfiorare le collezioni, prelevandone i pezzi importanti e rifiutando il resto, allora autorizzereste non una prelazione, ma una spogliazione.

Dall'altra parte se il Governo deve comperare l'intera collezione per esercitare la prelazione, e per ottenere quei pochi oggetti, allora imporrete un onere ben grave al Governo. È un gravissimo dilemma. Per questo crederei prudente doversi sopprimere quest'ultimo comma dell'articolo.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. L'onor. Odescalchi per giustificare il secondo comma di questo articolo ha voluto interessare il Senato sul valore dei documenti che si possono contenere negli archivi privati. Ma io debbo fargli considerare che quanto a monumenti e oggetti d'arte l'Italia ha un pretesto per fare una legislazione eccezionale perchè è nazione artistica per eccellenza, perchè le produzioni di una delle più grandi arti che siano esistite al mondo sono sue e quindi fino a un certo punto si capisce che il pubblico si consideri un po' comproprietario di questi grandi monumenti della gloria italiana, ma quando arriviamo ai manoscritti contemplati nell'art. 30 tutto il mondo li ha tale quali.

Crede lei che gli archivi privati dei francesi, degli inglesi, dei tedeschi non abbiano lo stesso valore e lo stesso pregio? Lo stesso: e a quelle nazioni, eminentemente civili, non viene in mente di metterci sopra un vincolo per dire che il Governo tedesco, inglese, francese ha diritto di esercitare alcun diritto sopra i manoscritti delle care famiglie. Quando ha i mezzi li compera, quando non li ha li lascia ai loro padroni.

Non si può avere tutto quello che si desidera, se le ragioni dell'arte sono grandi non lo sono meno i diritti della proprietà privata.

Quest'argomento dell'importanza degli oggetti che stanno nelle collezioni private non mi fa una grande impressione; non dico che se il Governo sa che in una famiglia ci è il testamento olografo di Boccaccio, non faccia una proposizione al proprietario per acquistarlo, ma qui mi pare che debba arrestarsi la sua ingerenza.

Per stabilire la prelazione che pare una cosa così semplice si richiedono dei provvedimenti che, data la natura della burocrazia non piuttosto italiana che di altri paesi, sono tali che violano l'integrità della libertà e del domicilio.

Per poter sapere quali sono gli oggetti che il proprietario non può vendere, bisogna che sieno esaminati tutti, meno forse la lista di cucina; meno questa, qualunque altro documento il proprietario volesse prendere dal suo archivio, sarà obbligato di chiedere il permesso. Ora voi capirete quale è il sentimento che proverà il proprietario quando percorrerà le sue carte di famiglia, sapendo che vi è un potere che lo sta vigilando; e che, se volesse alienarne alcuna, per qualsiasi ragione, come ad esempio

di affari, o dovesse essere trasportata per ragioni d'interessi, di processi, di cause, o di quel che si voglia, può impedirlo e fermarlo per reclamare la prelazione.

Il documento, che non serve niente al Governo, è forse indispensabile per gravi interessi che sia dato ad altri.

Quando voi avete ammessa questa massima, che in astratto può parere innocua, quando voi avete animato tutta una burocrazia con lo spirito che lo informa, la vita interna delle famiglie non ha più alcuna garanzia.

Io non mi dilungo di più per non tediare il Senato; dico però che, giacchè il nostro onorevole relatore ha accettato di fare una qualche concessione per contentare le domande del collega Odescalchi, le quali accetto volentieri, ma mi interessano meno, perchè apprezzo più i documenti che le collezioni numismatiche. E giacchè egli si è arreso a discutere queste, lo pregherei che, senza improvvisare una votazione per il sì o il no, volesse prendere in considerazione anche questa mia proposta, perchè si trovasse una formula per la quale in qualche caso il Governo possa esercitare la prelazione su documenti che non rappresentano un interesse diretto del privato, ma solo un oggetto d'arte, rimangano escluse le ingerenze che mettono sotto vincolo gli archivi di famiglia. Se non si riuscisse a questo, manterrei la mia proposta, di sopprimere il secondo comma; ma per il grandissimo desiderio che ho di non creare imbarazzi vorrei che si trovasse il modo di rendere questo vincolo meno esoso, meno incomodo e quindi accettabile.

Quindi propongo che questo comma sia rimandato all'Ufficio centrale per modificarlo e renderlo accettabile a tutti.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. L'Ufficio centrale deciderà quello che crederà opportuno, io mi permetto di presentare un emendamento per dar forma concreta a quello che ho esposto.

Sono prontissimo a votare il primo comma dell'articolo in quanto concerne le collezioni di carattere pubblico, siano ecclesiastiche o civili, e non vedo nessun male che le sue sanzioni si estendano anche agli incunabuli ed alle stampe.

Perciò propongo che al secondo comma, ove

si parla dei privati, si dica solamente « i codici, gli antichi manoscritti e le collezioni numismatiche » non nominando nè gli incunabuli, nè le stampe.

Dico poi al senatore Vitelleschi che io desidero quanto e più di lui d'infastidire i privati il meno che sia possibile.

Trovandomi nella categoria dei modesti collezionisti, ci tengo anch'io a non essere molto infastidito.

Egli stesso ha riconosciuto la differenza d'importanza fra stampe ed incunabuli, fra documenti scritti ed archivi.

Vi sono documenti scritti ed archivi, i quali formano parte della nostra storia, e sarebbe una vergogna se emigrassero all'estero, obbligando i nostri studiosi a dover studiare fuori d'Italia il nostro glorioso passato.

Ora se vi fosse ombra di coercizione, o di confisca, in questa disposizione, io per il primo mi arresterei; ma per archivi, come quello dei Gonzaga, che potrà trovarsi in vendita fra poco, nel diritto di prelazione io trovo due conseguenze utilissime: l'una di richiamare l'opinione pubblica sul grave danno, che si correrebbe, lasciando emigrare preziose raccolte; l'altra di richiamare l'attenzione del Governo, il quale, dovendo assumere una responsabilità e prendere un provvedimento, sarà stimolato maggiormente da questa legge a provvedere efficacemente.

Invece, se l'attenzione del Governo non è richiamata specialmente, in una faccenda per cui conviene metter fuori dei denari, cosa che generalmente è ostica ai ministri, può essere che alla chetichella preziosissimi documenti vadano all'estero.

Con ciò non escludo che se c'è una formula la quale possa maggiormente salvaguardare gli interessi dei privati, io non avrò alcuna difficoltà di accoglierla.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Per dimostrare al Senato che l'Ufficio centrale, quando tien fermo, lo fa nei punti principali ed essenziali affinché l'armonia della legge non sia turbata, ma quando può aderire alle proposte dei colleghi, lo fa di buon grado, domanderei all'onorevole presidente che mettesse in votazione la prima parte dell'articolo; e quanto alla seconda, l'Ufficio centrale si offre di studiare una formula che

contenti il senatore Vitelleschi e risolva le altre obiezioni fatte a questo articolo.

Siccome ho la speranza che oggi si finisca; e spero che l'onor. presidente ci consenta un giorno di tempo per coordinare tutti gli articoli, così, domani noi potremmo coordinare questi articoli e nella seduta di giovedì presentarli al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io ebbi già occasione di manifestare al Senato il mio avviso su questa nuova disposizione del progetto di legge, dando lode all'onor. relatore che dichiarò di esserne stato il proponente.

La definizione che nel primo articolo, sia del testo ministeriale, sia di quello dell'Ufficio centrale, è data della materia soggetta alle disposizioni della presente legge è certamente tale da includere anche questi oggetti, che si vollero espressamente indicare con questo articolo. Ma quantunque essi già si possano intendere compresi fra quelli indicati all'art. 1, pure l'averne fatta qui speciale menzione potrà sempre ritenersi utile. Osservo solamente che siccome, in questo articolo, sono richiamate per gli effetti della legge alcune fra le sue disposizioni, e non è detto nulla intorno agli art. 8 e 26, io credo che questa omissione debba essere riparata. Infatti, se questi sono oggetti di grande pregio, la cui tutela interessa lo Stato, evidentemente bisogna prevedere il caso dell'esportazione, sia palese, sia clandestina; e per timore che l'aver espressamente esteso a questi oggetti le disposizioni di altri articoli faccia credere che quelli relativi all'esportazione non siano applicabili, sarà opportuno far menzione anche di queste ultime.

Quanto alle osservazioni del senatore Vitelleschi, credo che non sarà difficile tenerne conto nell'ulteriore studio che l'Ufficio centrale farà su questo articolo. Del resto essendosi accettato l'emendamento del senatore Bordonaro per ciò che concerne l'iscrizione in catalogo, una simile disposizione per limitare i diritti e la vigilanza del Governo ai manoscritti di grande importanza, toglierebbe di mezzo tutte le apprensioni che hanno dato luogo alle considerazioni dell'onorevole Vitelleschi. Ma di ciò sarà discusso in un'adunanza dell'Ufficio centrale.

Credo anche opportuno aggiungere una pa-

rola riguardo alle obiezioni sollevate dal senatore Guarneri.

Egli si è troppo allarmato della parola « disporre » prendendola isolatamente e dando ad essa il larghissimo significato, che dalla facoltà di distruggere arriva fino a quella di trasferire da un luogo all'altro.

Ma questa parola nel testo dell'articolo è riferibile all'art. 5 della legge, e quindi perde tutta la sua gravità, poichè dichiara che il proprietario di un codice, di un manoscritto, di una collezione numismatica, di grande importanza è perfettamente libero di disporne, purchè ne dia notizia al Governo.

E per quanto riflette il pericolo pur segnalato, che lo Stato eserciti il suo diritto di prelazione sopra un oggetto solo, anzichè sull'intera collezione, mi par debba escludersi anche questo timore, poichè il diritto di prelazione, per natura sua si esercita sulla cosa stessa per cui il proprietario abbia avute offerte di acquisto, e se la cosa è una collezione, il Governo, se intende sostituirsi al compratore, deve acquistarla interamente.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Non mi pare, che l'onorevole ministro abbia risposto completamente alle mie obiezioni, perchè tanto vale la frase « disporre » quanto l'altra di « alienare » essendo ambedue egualmente generiche. Or quando si tratta di donazione, o di permuta, che sono senza dubbio *alienazioni*, potrà aver luogo la prelazione del Governo? Ha in questi casi il Governo il *diritto* di prelazione?

Se io permuta, potrà il Governo darmi la cosa che ottengo in cambio?

Se io dono, vuol dire che non ricevo nulla di corrispettivo, e allora come puossi applicare il diritto di prelazione?

Prendo atto poi dell'altra dichiarazione del Ministro, che non si possa la prelazione del Governo esercitare *singolarmente* per i vari oggetti di una collezione, che per la loro preziosità d'arte, o rarità, possono *solamente* iscriversi nel catalogo (giusta l'esplicita dichiarazione fatta testè dall'onor. relatore Codronchi) ma bensì debba estendersi per l'*intera collezione*, quantunque questa non sia stata iscritta nel catalogo.

Tutto ciò è interpretazione autentica.

E tengo ancora la parola per una osservazione.

Abbiamo stabilito oggi le norme del catalogo, ma non abbiamo fissate le garanzie del catalogo. Se questo non è redatto secondo le prescrizioni della legge, in tal caso, chiedo io, innanzi a quale autorità si può reclamare?

Prego perciò gli egregi componenti l'Ufficio centrale, che, in occasione del coordinamento, completino il progetto di legge, onde si riempi questa lacuna, e si rimedi a questo diniego di giustizia, giacchè altrimenti gli atti dell'autorità governativa in materia d'iscrizione nel catalogo diverrebbero dei veri *ukase*.

CODRONCHI *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Se il coordinamento significa disporre la numerazione degli articoli, la loro trasposizione o qualche correzione di forma sta bene, ma se invece s'intende che con esso si stabiliscano nuove garanzie, ciò equivarrebbe a rifare la legge, ed a questo, dico francamente, io mi rifiuto.

PRESIDENTE. Coordinare non significa legiferare *ex novo*.

Ad ogni modo il relatore desidera che, non facendosi obiezioni, la prima parte dell'articolo 30 sia posto ai voti; poi, volendo esaminare le diverse proposte fatte alla seconda parte dell'articolo 30, il relatore propone che sia questa rinviata ad un nuovo studio dell'Ufficio centrale.

Pongo quindi ai voti la prima parte dell'articolo 30; la rileggo:

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. (Approvato).

Art. 30 (*nuovo*).

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabili, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli art. 23, 25, 29 e del secondo capoverso dell'art. 21.

Pongo ora ai voti il rinvio all'Ufficio centrale del secondo comma dell'articolo 30 e delle proposte che vennero fatte da alcuni senatori, perchè le coordini e ne riferisca nella prossima seduta.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 31.

Art. 31 (*art. 30*).

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'art. 19 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 32 (*art. 31*).

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1481 (serie 3ª) e 7 febbraio 1892, n. 31.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io sperava di non aver bisogno di prendere la parola intorno a questo articolo, perchè aveva pregato l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di provvedere ad una lacuna che nel progetto si trova, e che era colmata nel controprogetto dell'onor. Carle.

In questa legge è tutto un sistema coordinato alla formazione dei cataloghi; e questo concetto rimase più scolpito, dopo che l'Ufficio centrale accolse una proposta dell'onor. Vitelleschi, secondo la quale il diritto dello Stato da una parte e il dovere del possessore o proprietario dall'altra, è subordinato alla formazione del catalogo, e all'inclusione in esso degli oggetti contemplati in questa legge.

Ora se rimanesse quest'art. 32 com'è, cioè che dal giorno della pubblicazione della presente legge, siano abrogate tutte le disposizioni vigenti, che cosa accadrebbe? Che per un certo tempo, più o meno lungo, non vi sarà alcuna legge che provveda alla conservazione del patrimonio artistico e storico in Italia, in specie rispetto alla esportazione.

Io non posso menomamente ammettere che l'Ufficio centrale, il Senato, l'onor. ministro vogliano questo; ma perchè questo non sia, bisogna che la locuzione di quest'art. 32 sia un poco diversa da quella che è, altrimenti, pro-

mulgata la legge, voi non avrete fatto il catalogo, al quale si riferiscono doveri e diritti, nè avrete alcuna legge la quale ponga un freno e una norma intorno a tante e delicate materie.

Se ciò non farà l'Ufficio centrale, mi permetterei di fare io una proposta al Senato; ma desidero che la proposta venga dall'Ufficio centrale e dal suo onorevole relatore, nella cui mente tutto l'insieme della legge è più presente di quello che lo possa essere a me.

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. L'onorevole Finali non era presente quando in uno degli articoli precedenti, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica propose un'aggiunta che fu approvata dal Senato, in cui si dava facoltà al ministro dell'istruzione pubblica di iscrivere d'ufficio nel catalogo provvisoriamente, temporaneamente gli oggetti; e ciò appunto per impedire che nel tempo che corre per la formazione del catalogo, il quale non sarà mai definitivo, possano emigrare oggetti d'arte.

Se non crede l'onor. Finali che quel comma basti, proponga la sua aggiunta, e l'Ufficio centrale sarà ben lieto di discutere una proposta che viene da un uomo tanto autorevole qual è l'onor. Finali.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Io desidero uno schiarimento dall'onorevole presidente dell'Ufficio centrale. In quest'art. 32 si cita la legge 8 luglio 1880, numero 1481, serie 3^a. Ora questa legge non ha riferimento con la materia.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. È già stata fatta questa osservazione. nel lavoro di coordinamento vedremo di toglierla. Qui non si fa che riprodurre la disposizione quale era nel progetto ministeriale.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ringrazio l'onorevole relatore della notizia che mi ha dato, e ne aveva bisogno, perchè disgraziatamente non ho potuto essere abbastanza assiduo alle sedute in cui si è trattata questa importantissima legge: ma non mi pare che quell'articolo basti.

Per quanta fiducia io abbia nella diligenza,

nella oculatezza del ministro della pubblica istruzione, non posso presumere che questa diligenza e questa oculatezza si possa esplicitare abbastanza rapidamente da per tutto e in tutti i casi.

Mi preoccupa assai il fatto che dopo la pubblicazione della legge, non vi sia più legislazione alcuna su questa materia in Italia. Quindi io piuttosto che fare una proposta formale al Senato la farò all'Ufficio centrale, perchè la voglia prendere in considerazione, e proporrei di dire così:

« Sono abrogate, dal giorno della formazione del catalogo, di che alla presente legge, tutte le disposizioni in materia, ecc. ecc. ».

Questa proposta mi rassicurerebbe: ma, se l'Ufficio centrale troverà una formola migliore per raggiungere un intento, che non può a meno di esser comune a tutti noi, di buon grado rinuncierò alla mia proposta e accoglierò quella dell'Ufficio centrale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. A dire il vero, credevo sufficiente il comma introdotto nella legge all'art. 5 su proposta dell'onorevole ministro dell'istruzione, perchè la proposta dell'onorevole Finali, per quanto l'intento sia ottimo e comune a tutti noi, ha questo inconveniente, di ritardare all'infinito la formazione del catalogo. Se noi stabiliamo che la legge attuale non sarà applicata che quando il catalogo sarà compiuto, questo catalogo non si formerà mai. E siccome c'è tutto l'interesse che si faccia presto, così temo che sia pericolosa l'aggiunta dell'onorevole Finali. Confesso però che non saprei che cos'altro sostituirvi.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Trovo importantissima l'osservazione fatta dal senatore Finali. Nè temo, come ha detto il relatore dell'Ufficio centrale, che accettando il concetto dell'onor. Finali ne verrebbe di conseguenza che la compilazione del catalogo sarebbe ritardata dall'infinito. E tanto meno lo temo in quanto che io era già perfino consenziente nel concetto di stabilire un termine per la compilazione del catalogo, accettando così la raccomandazione fatta dall'onor. Odescalchi.

Ma, se mal non penso, la proposta del senatore Finali potrebbe essere temperata e conciliata anche colle altre esigenze della legge, limitandola solamente agli articoli che si riferiscono alla esportazione.

Così la legge avrebbe pieno effetto in tutto, meno nella parte che si riferisce all'esportazione, fino a quando il catalogo non è formulato. Questa sarebbe la mia proposta.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ringrazio il signor ministro, che nella prontezza del suo ingegno è arrivato a formulare l'emendamento in modo che riesca più soddisfacente.

A me soprattutto interessa questo; che non ci sia un monumento, in cui non vi sia alcuna legislazione regolatrice in questa materia dei monumenti e degli oggetti d'arte in Italia.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io suppongo che la Commissione probabilmente accetterà di vedere in che modo sia accettabile l'emendamento proposto dal senatore Finali, poichè io lo trovo molto adatto.

Per me il rimedio escogitato dalla Commissione d'accordo coll'onor. ministro, come ebbi già l'onore di far osservare, non mi sembrava accettabile.

In conclusione con quel rimedio si lascia in assoluta balia del Ministero durante un tempo indeterminato di qualificare gli oggetti da sottoporre a questo vincolo.

La redazione del catalogo può durare tre, quattro e cinque anni, e durante questo tempo gli oggetti privati sarebbero alla mercè del Ministero dell'istruzione pubblica. Supponendo che siano tutti i ministri molto intelligenti e molto equi il pericolo non sarebbe grande, ma supponete che la burocrazia pigli un po' la mano, il pericolo potrebbe diventare molto grave. Quindi io aderisco alla proposta del senatore Finali che mi pare ragionevole, cioè che finchè non viene il nuovo, resta il vecchio.

In quanto al catalogo, siccome lo deve fare il Governo, lo farà in più o meno tempo, secondo che avrà volontà di farlo. E quindi dipende da lui che il periodo di transazione sia più o meno lungo.

Io faccio plauso alla proposta dell'onor. Finali perchè sia accettata come il vero rimedio

radicale che non implica un nuovo arbitrio che sarebbe introdotto.

PRESIDENTE. La proposta del signor ministro della istruzione pubblica, dopo il desiderio espresso dal senatore Finali, mi pare che possa rimandarsi all'Ufficio centrale perchè la voglia coordinare.

CODRONCHI, *relatore*. Noi accettiamo di riferire intorno a questa proposta nel giorno in cui riferiremo per il coordinamento della legge.

Ben inteso però che, malgrado le parole del senatore Vitelleschi, il comma proposto dal ministro e accettato dal Senato rimarrà quale fu dal Senato approvato.

PRESIDENTE. Allora interrogo il Senato se crede di rinviare questa proposta all'Ufficio centrale perchè ne riferisca quando riferirà sul coordinamento dell'intero progetto di legge.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

NEGROTTO. Domando la parola per una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Prima che la legge passi in votazione, io darò la parola al senatore Negrotto, perchè voglia fare la sua raccomandazione.

Intanto continuiamo nella discussione. Do lettura dell'art. 33.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Io credo che, prima dell'art. 33, si debbano discutere i due articoli aggiuntivi proposti dai senatori Guarneri e Bordonaro, ai quali articoli è stato dato il numero 31 e 34 *bis*.

L'art. 33 che riguarda il regolamento, si mette in tutte le leggi sempre in ultimo; gli altri due riguardano invece alcune eccezioni per

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1901

penalità e diritti d'esportazione, e dovrebbero essere posti fra gli articoli 32 e 33.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora dell'art. 33 discorreremo poi.

Do lettura dei due articoli nuovi, l'uno presentato dai senatori Guarneri e Bordonaro, e l'altro dal solo senatore Bordonaro.

Intorno a questi due articoli è già avvenuto un accordo fra i proponenti e l'Ufficio centrale. Leggo il primo:

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte e di antichità contemplati nella presente legge.

Il signor ministro l'accetta?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto questo ed anche l'altro articolo del senatore Bordonaro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo articolo da aggiungersi.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'articolo presentato dall'onorevole Bordonaro.

Art. 34.

Il divieto di esportazione dal Regno non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 33.

Art. 33.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

(Approvato).

Ora viene la tabella per la tassa di esportazione. Ne do lettura.

Tabella per la tassa di esportazione.

Sulle prime . . .	L. 5000	il	5 per	‰
» seconde . . .	» »	il	7	»
» terze . . .	» »	il	9	»
» quarte . . .	» »	l'	11	»

e così di seguito, fino a raggiungere con l'intera tassa il 33 per ‰ del valore dell'oggetto.

A questa tabella il senatore di Sambuy proil seguente emendamento:

Tabella per la tassa d'esportazione.

Da L. 500 a L. 25,000	il	5	‰
» 25,000 » 50,000	»	10	‰
» 50,000 » 75,000	»	15	‰
» 75,000 » 100,000	»	20	‰

Gli oggetti d'arte esteri, che non interessino la storia nè l'arte italiana, pagheranno la tassa minima.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI SAMBUY. Non ho da spendere molte parole nello svolgere questo emendamento.

In tutto il corso della discussione si è lamentato che la legge prendeva un aspetto troppo fiscale. Invero, pagare dei diritti di esportazione, che arrivano fino al 33 ‰, quando il valore raggiunge le 75,000 lire, è, secondo la espressione di molti, una confisca del bene privato, e ciò il Senato non può volere. Perciò, pur accettando quella progressione, che l'Ufficio centrale ed il Governo hanno desiderato si mantenesse, ho creduto di poter proporre al Senato una misura più equa.

Quando si concede al Governo di poter prelevare fino al 20 ‰ sopra tutti gli oggetti che raggiungono il valore di 100,000 lire, mi pare sia già una tassa così elevata e ragguardevole da sperare che Governo ed Ufficio centrale non insistano sull'eccessivo 33 ‰.

Ma bisogna osservare ancora che, quando anche si approvasse questa tassa più moderata, si corre sempre il pericolo, da un momento all'altro, di essere colti all'improvviso con nuove tasse e nuovi balzelli.

Lo sanno i senatori che hanno ricevuto ieri

o ieri l'altro il progetto di legge per la Galleria Borghese.

Nell'art. 3 è detto che tutti gli oggetti d'arte destinati all'estero, esclusi quelli degli artisti viventi, pagheranno, oltre la tassa doganale dell'1 %, ancora un'altra tassa del 5 %.

Io qui mi richiamo all'art. 32, votato un momento fa, e voglio sperare che le espressioni in esso contenute: « Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge tutte le disposizioni in materia vigenti », toglieranno al Governo il mezzo di applicare quante tasse fossero portate da innumerevoli articoli di altri progetti di legge e da quegli stessi che vengono ora in discussione al Senato.

Voglio sperare che, concedendo la elevata tariffa che mi onoro di proporre, e mitigando l'esorbitante pretesa dell'Ufficio centrale, non sorgeranno altre sorprese alle borse dei cittadini.

Non ho altro da aggiungere; e spero che il Governo vorrà consentire nella riduzione della tassa proposta, di natura troppo fiscale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Tutto ciò che il senatore Di Sambuy ha esposto al Senato era già stato preveduto, ed egli, nella sua lealtà, può attestare che io da più giorni gli avevo comunicato che l'Ufficio centrale d'accordo con l'onor. ministro dell'istruzione pubblica avrebbe proposto al Senato di abrogare la tariffa dal 33 al 25 per cento...

PRESIDENTE. E la graduatoria?

CODRONCHI, *relatore*. Quando presenteremo il coordinamento, presenteremo anche la graduatoria, alla quale giustamente accennava ora l'onor. presidente.

Intanto, fermo che la tassa è progressiva, il massimo non sarebbe più del 33 ma del 25 per cento.

Il senatore Di Sambuy poi ha accennato all'articolo di legge della Galleria Borghese. Anche questo è stato preveduto.

Siccome questa legge sarà approvata dopo quella della Galleria Borghese, che ci è stata mandata dalla Camera, così con un articolo si annullerebbe l'art. 2°, mi pare, della legge sulla Galleria Borghese, e rimarrebbe la tassa unica.

Finalmente v'ha un terzo punto sul quale l'onor. Di Sambuy non ha parlato, ma ha fatto

di più, lo ha scritto sulla tabella che egli modifica.

Egli aggiunge queste parole:

« Gli oggetti d'arte esteri che non interessano la storia pagheranno la tassa minima ».

L'Ufficio centrale non accetta questa aggiunta, perchè creerebbe un favore a beneficio degli artisti stranieri e a danno dei produttori dell'arte italiana, giacchè, mentre i nostri pagherebbero la tassa comune, gli stranieri pagherebbero la minima.

Per riassumermi, l'Ufficio centrale propone di ridurre dal 33 al 25 il massimo della tassa progressiva: la graduatoria verrà presentata insieme al coordinamento.

Occorrerà aggiungere un articolo nel quale si dichiarino abrogate tutte le antecedenti tasse di qualunque materia.

L'ultima aggiunta del senatore Di Sambuy che riguarda l'esenzione delle opere di arte straniera, non è accettata dall'Ufficio centrale.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Dopo la riunione dell'Ufficio Centrale, avvenuta stamane, nella quale ho lungamente sostenute le opinioni espresse dal senatore Di Sambuy, mi si consenta, che, essendo io membro dell'Ufficio centrale, ed avendo già fatto molte transazioni sulle opinioni che io professo, poichè non si arriva mai al fine se si vuole ad ogni costo l'ottimo, mi si consenta, dico, di spiegare brevemente il mio concetto.

Quanto alla questione della tabella, ho creduto sempre, che l'esagerazione delle tariffe, riduca g'introiti e crei gli imbrogli; ne abbiamo infiniti esempi in tutti i sistemi di tassazione, ed avremo quindi le stesse conseguenze se non riduciamo il più possibile la tariffa che ci viene presentata...

CODRONCHI. Sulla quale era d'accordo anche lei.

ODESCALCHI. Ma ella, egregio nostro presidente e relatore, non ricorda le dichiarazioni che feci.

Cominciai col presentare in iscritto un altro progetto, nel quale vi era la divisione delle materie come sono desiderate dal senatore Guarneri. Non ho mai preteso che il progetto avesse ad essere un blocco di granito, in modo da non essere emendato in alcuna sua parte.

Quando si venne alla discussione delle ta-

belle, dichiarai che non volevo sollevare questioni inopportune, ma che in massima le ritenevo esagerate, e si disse il Senato le dimi-
nuirà.

Ora che ne è venuta la discussione, ripeto quello che dissi già nell'Ufficio centrale, e cioè che non si offenderebbe tutta l'architettura del progetto, ma si migliorerebbe, riducendo la tassa dal 30 al 20 o dal 25 al 20 per cento; non è questione di massima, è questione di opportunità.

Ora, venendo all'altra questione, dico che voto con l'onore Di Sambuy, anche, scusino la frase, per un riguardo internazionale. Io comprendo come noi facciamo una legge in difesa dell'arte nostra e delle nostre memorie storiche, ma non comprendo che si faccia una legge per mettere intralci ai forestieri e alle opere loro.

Prendiamo un esempio.

Vi è la legge greca e tutti gli amatori e cultori di arte comprendono che la Grecia, devastata da innumerevoli invasioni, si attacchi alle ultime vestigie del suo gloriosissimo passato e faccia una legge perchè non si esportino dal suo sacro suolo le memorie dei sommi scultori greci e la memoria della sua grandissima storia; ma se la Grecia venisse a fare una legge per impedire che nessun vaso di maiolica del Rinascimento, che la Grecia non ha mai prodotto, uscisse dal suolo greco, senza pagare il 33 per cento, come l'accettereste? La riterreste ragionevole?

Ormai è invalso l'uso di pagare prezzi stravaganti per i vasi di Sévres. C'è stato il caso che un vaso di Sévres è stato pagato perfino 100 e 150,000 franchi.

Recentemente un cofanetto di Sévres con placche è stato pagato 350,000 lire. Ora domando, quale interesse vi può essere per la storia d'Italia e per le collezioni nostre il conservare un vaso di Sévres di un privato? Perchè dobbiamo imporre ad un privato una tassa che può arrivare fino a 50 o 60,000 lire?

Ora noi rimarremmo meravigliati se venisse proclamata in Grecia una legge di protezione per le produzioni italiane.

Per tutti quegli oggetti che non implicano nessun interesse italiano, non può fare buon effetto all'estero il vederli colpiti con una tassa esorbitante; perciò comprendo l'opportunità

della proposta Di Sambuy e dichiaro che la voterò.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Debbo rispondere tre cose al relatore, e sono lieto di poterlo ringraziare per l'assicurazione datami che, riordinando la presente legge, si eviterà in qualunque modo che altre imposte vengano ad aggiungersi a queste, onde non aumentare il danno dei privati.

Ma, fatto questo ringraziamento ben doveroso, mi duole dovergli dire che insisto nelle mie altre due proposte e mi dispiace assai che l'onorevole relatore non abbia capito la opportunità di cedere alle mie modeste domande...

CODRONCHI, *relatore*. Ma l'Ufficio centrale è d'accordo col Ministro...

DI SAMBUY. Ella parla a nome dell'Ufficio centrale ed io mi rivolgo correttamente al presidente e relatore che rappresenta l'Ufficio. Parliamo delle tariffe.

Come mai può credere l'Ufficio centrale che sia una larga concessione lo scendere dal 33 al 25 per cento? Dica il Senato se il 20 per cento, come io sosteneva un momento fa, non sia già una rilevante e forte imposta. Come si può pretendere di più e poi non volere che si dica fiscale questa legge di conservazione dei monumenti?

Per cui raccomando caldamente che, nel riordinamento di questa legge, l'Ufficio centrale discuta ancora di questa alta tariffa e venga a domandare al Senato una sanzione meno elevata ed oserei dire meno esorbitante.

Rimane l'ultima cosa, rimane cioè di raccomandare di esimere gli oggetti di arte esteri dal pagamento della tassa progressiva. Per questo mi debbo rivolgere alla ben nota lealtà dell'onorevole ministro, perchè egli ricordi che, quando mi si è fatto l'onore di chiamarmi in seno all'Ufficio centrale, egli stesso si dimostrò convinto che si potesse accordare non solo più se la tassa minima o il 10 per cento alle opere estere. Ora quando lo stesso ministro ammette la opportunità della mia raccomandazione, voglio sperare ancora nella resipiscenza dell'Ufficio centrale o, in ogni modo, nell'equità e nella giustizia del Senato. (*Approvazioni*).

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole Di Sambuy dell'appello che egli ha fatto alla mia lealtà. Ma debbo subito aggiungere che io sono perfettamente d'accordo colle osservazioni fatte testè dall'onorevole relatore, e credo di non mettermi con ciò in contraddizione con quanto ho detto nelle recenti riunioni dell'Ufficio centrale.

L'onorevole Di Sambuy fin dalle prime sedute mostrò di preoccuparsi grandemente della sorte dei prodotti d'arte d'origine estera, che sarebbero con questa legge sottoposti alle modeste tasse che gli oggetti d'arte nazionale, e fece proposta che venisse stabilito un provvedimento diverso. Sorse allora (e ciò risulta dagli atti del Senato) una viva discussione nella quale si fece rilevare la difficoltà somma di distinguere agli effetti della tassa di esportazione quegli oggetti d'arte che, pur essendo di origine straniera, interessano la cultura italiana e pei quali lo stesso onor. Di Sambuy riconosceva giusto che si usasse il medesimo trattamento che agli oggetti d'antichità e d'arte italiani. Venne allora osservato che la questione si riferiva ad altro articolo, e fu quindi sospesa la discussione per riprenderla nella opportuna sua sede. Quando l'onorevole Di Sambuy intervenne alle sedute degli Uffici, oltre che questa sua proposta si discusse anche della tariffa.

E vero è che io in ordine agli oggetti di origine estera mi pronunciai favorevolmente al ribasso della tariffa. Ma qui farò appello alla memoria, non occorre dire alla lealtà, dell'onor. Di Sambuy perchè egli si ricordi che in quell'occasione egli si mostrò disposto ad abbandonare il suo emendamento, purchè l'Ufficio centrale ed il ministro a proporre una riduzione della tariffa. Poichè questa riduzione della tariffa è stata concordata, noi abbiamo creduto che non fosse più il caso di tornare sopra l'antica proposta dell'onor. Di Sambuy.

E specialmente ora mi pare inutile che vi si insista, perchè in questa medesima seduta abbiamo accettato una proposta dell'onorevole Bordonaro presentata dopo di quella dell'onorevole Di Sambuy, cioè di usare un trattamento di esenzione completa agli oggetti di provenienza estera, quando sia stata fatta dichiarazione alla dogana, secondo la proposta dell'onorevole Bordonaro, o, nei modi stabiliti dal

regolamento, come approvò il Senato secondo la modificazione fatta dall'Ufficio centrale.

Così l'esenzione che voleva in principio l'onorevole Di Sambuy è già stabilita per gli oggetti che entreranno ora in Italia, e resta la tassa per quelli solamente che già vi si trovano.

Fare una distinzione per questi ultimi è cosa molto difficile, e quindi l'Ufficio centrale, me consenziente, dopo un esame della questione, ha deciso di non introdurla nella legge.

Imperocchè, domanderò allo stesso onorevole Di Sambuy, con qual criterio si potrà stabilire che un oggetto d'arte che il paese possiede da 200 o 300 anni, interessi o non interessi la sua storia o la sua arte?

Il ministro potrà sostenere di sì, il privato affermerà il contrario, e quindi sorgeranno continue contestazioni che nessuno potrà dirsi competente a decidere.

Dal punto di vista pratico quale effetto sorgerebbe dalla proposta disposizione? Verrebbe esentato completamente o quasi dall'imposta l'oggetto d'arte estera che esiste in Italia; ma questo sarebbe una specie di privilegio a beneficio dei proprietari e potrebbe riuscire di danno all'arte nazionale, giacchè gli oggetti di autore estero sarebbero più ricercati e salirebbero anche di valore, non essendo essi sottoposti ai medesimi pesi che quelli di autore italiano.

Abbiamo dunque creduto di non dovere ulteriormente tener conto della proposta dell'onorevole Di Sambuy, perchè abbiamo accolto la prima sua richiesta d'una riduzione della tariffa ed abbiamo in parte corrisposto al suo desiderio di stabilire un trattamento speciale per l'arte straniera accettando l'emendamento dell'onorevole Bordonaro.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io debbo ringraziare l'onor. ministro delle sue cortesi spiegazioni, e non invano egli ricorre alla mia memoria.

È verissimo che quando nell'Ufficio centrale si è parlato della diminuzione di tariffa io ho detto che allora non insisteva nel mio emendamento all'art. 1, rinviato all'art. 8. Il ministro ha perfettamente ragione di ricordarlo; ma stava sempre dinanzi a me la questione che ho posato nettamente al Senato nelle prime sedute, cioè di quegli oggetti che non riflettano per nulla

nè l'arte, nè la storia italiana e che sarebbero soggetti ad una così grave tassa di esportazione sotto il fallace pretesto della conservazione dei nostri monumenti. Il ministro dice: si è riparato, e si contenti l'onor. Di Sambuy perchè coll' articolo dell' onor. Bordonaro si provvede.

Onorevole ministro, si provvederà per l'avvenire! E soltanto quando l'introduttore di un oggetto d'arte estera adempia a mille formalità dandosi la pena di provvedersi di quella specie di *drawback* che gli si vuol concedere. Questo che suppone poi in tutti la conoscenza della legge che si discute, sarebbe solo per l'avvenire. È giusto, è equo, onor. ministro, che una opera d'arte straniera che non interessa per nulla nè l'arte, nè la storia italiana abbia da pagare un diritto del 20 o, come si minaccia, del 25 %, vera confisca della proprietà privata? Ed ella onor. ministro che non vuole che questa legge si chiami fiscale, potrà difenderla ancora quando tutti avvertiranno che, sotto il pretesto di conservare i monumenti, si è votata una nuova legge d'imposta?

La legge ha uno scopo: di guarentire il patrimonio artistico italiano, e in questo siamo tutti d'accordo; ma con questo articolo, se si tolgono le due righe che avevo avuto l'onore di proporre, evidentemente non si tiene nessun conto del patrimonio artistico d'Italia, e si trova solo modo di applicare una nuova e non giusta imposta al paese.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione della tariffa debba essere rinviata al momento in cui verranno presentate le proposte di coordinamento dell' Ufficio centrale.

Si dovrebbe ora votare l'aggiunta proposta dal senatore Di Sambuy, che l' Ufficio centrale ed il ministro non accettano. La rileggo:

« Gli oggetti d'arte esteri che non interessino la storia nè l'arte italiana pagheranno la tassa minima ».

Metto ai voti questa aggiunta.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è approvata).

Dopo ciò, esaurita la discussione, rinvieremo il progetto di legge all' Ufficio centrale per il coordinamento, e con preghiera di riferirne nella seduta di posdomani.

(Così rimane stabilito).

Do ora facoltà di parlare al senatore Negrotto per la sua raccomandazione.

NEGROTTO. Onorevoli colleghi, per quanto durante la lunga discussione io abbia cercato in qual punto poter fare una raccomandazione, mi sono deciso a chiedere la parola in fine della discussione della legge, nella speranza che avrei ottenuto dall'onorevole ministro benevolo ascolto.

L'arcivescovo di Genova, monsignor Reggio, aveva cominciato il restauro della cattedrale di quella città, che è uno dei più importanti monumenti di Genova, mia patria; ma sventuratamente la morte dell'insigne prelato, avvenuta poc' anzi, è venuta a produrre la sospensione dei lavori. Quindi io rivolgo una calda preghiera al signor ministro della pubblica istruzione, che è sempre propenso a favorire l'arte, e voglio sperare che egli l'accolga, perchè provveda a che i restauri siano ripresi.

L'arcivescovo Reggio fu sempre favorevole alle nostre istituzioni; egli aveva saputo, senza mancare ai suoi doveri di prelato, mantenersi devoto a S. M. il Re. Tutti i giornali di Genova, a qualunque partito appartenessero, prendevano interesse alla sua salute, durante la sua malattia.

Io quindi grandemente lodo ed ammiro monsignor Reggio, il quale, se non è riuscito a cogliere il frutto delle sue fatiche, a ripristinare questo monumento antico, che data dal 1300 circa e che è stato deturpato nell'epoca della barbarie del 1600, è però stato il primo che ha pensato ad iniziare e far progredire questo lavoro, prendendolo sotto il suo patronato. Ed ora, che la morte lo ha colpito, io credo d'interpretare il sentimento dei miei concittadini, pregando l'onor. ministro di non trascurare la cattedrale di Genova; e conchiudo, fidando nell'amore che egli nutre per le arti belle. (*Bene*).

NASI, ministro della pubblica istruzione. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, ministro della pubblica istruzione. L'onorevole senatore Negrotto ha voluto ricordare le benemerienze che il defunto monsignor Reggio, arcivescovo di Genova, si acquistò verso l'arte e verso il paese, essendosi egli preso la cura di restaurare a sue spese un monumento d'interesse nazionale, quale è la cattedrale di quella città.

Questa infatti è inclusa nell'elenco dei monumenti e, come tale, merita che il Governo si

adoperi non solo ad assicurarne la conservazione, ma possibilmente a migliorarne le condizioni.

Io quindi non faccio che il mio dovere assicurando che l'opera lasciata incompleta da monsignor Reggio sarà continuata, per quanto lo potranno permettere i mezzi di cui dispone il Ministero dell'istruzione pubblica e che saranno probabilmente meno adeguati allo scopo, di quelli di cui, nell'affetto suo verso Genova, poteva disporre l'arcivescovo defunto.

Ed è con vivissima soddisfazione che io ho ascoltato le parole di lode pronunziate dall'onorevole Negrotto verso l'illustre prelado, perchè è per tutti ragione di sommo compiacimento il sapere che un grande dignitario della Chiesa non trova nell'esercizio del suo ufficio e nella sua posizione alcuna difficoltà a sentire italianamente ed a fare omaggio alle nostre istituzioni.

Poichè ho la parola, aggiungo una dichiarazione che risponde alla domanda fatta ieri dall'onor. Carta-Mameli.

È vero che si pensa a Verona di introdurre qualche mutazione allo stato attuale della Piazza delle Erbe, che nel suo complesso può dirsi una piazza monumentale.

Si intenderebbe costruire un politeama in un angolo di quella piazza; ma, poichè quella piazza è monumentale, il Governo dovrà esaminare le proposte di modificazione, e posso dare assicurazione all'onor. Carta-Mameli ed al Senato che farò rispettare le leggi e le esigenze dell'arte.

NEGROTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTA. Io debbo ringraziare il ministro della pubblica istruzione pel modo gentile col quale ha voluto rispondere alla mia raccomandazione.

E, poichè ho la parola, mi permetta il Senato che io esprima il voto ardentissimo che l'esempio dell'arcivescovo Reggio sia seguito dal clero italiano, il quale deve rammentarsi che, se è tenuto al suo dovere religioso, è pur tenuto ad amare la patria, che l'amore di patria non è un reato, e che quando si dice l'amor di patria si dice implicitamente amore alle istituzioni che dal Sovrano sono state elargite.

Io voglio sperare che questo voto da me espresso in quest'alto Consesso potrà essere

ascoltato anche da coloro che possono lontanamente credere che io sia contrario alla religione.

Io non sono contrario alla religione ed amo il mio paese, le libere nostre istituzioni e la monarchia come amo la religione dei miei avi. (Approvazioni).

CARTA-MAMELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA-MAMELI. Sono soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onor. ministro della pubblica istruzione e ne prendo atto.

La piazza delle Erbe di Verona è una delle più caratteristiche d'Italia; contiene monumenti del dodicesimo e del sedicesimo secolo ed è sommamente interessante sotto il punto di vista dell'arte e della storia.

Con la costruzione del politeama, la piazza verrebbe deturpata. Sono lieto, pertanto, che l'onorevole ministro abbia assicurato che tale deturpamento non avverrà.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Pasolini-Zanelli Giuseppe:

Senatori votanti	108
Favorevoli	99
Contrari	9

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor De Larderel Florestano:

Senatori votanti	108
Favorevoli	101
Contrari	7

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Sani Giacomo:

Senatori votanti	108
Favorevoli	92
Contrari	16

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Mussi Giuseppe:

Senatori votanti	108
Favorevoli	<u>75</u>
Contrari	<u>33</u>

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Quartieri Nicola:

Senatori votanti	108
Favorevoli	100
Contrari	8

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Cagnola Francesco:

Senatori votanti	108
Favorevoli	95
Contrari	13

In conseguenza di questa votazione, dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori:

Mussi Giuseppe, Sani Giacomo, Quartieri Nicola, Cagnola Francesco, De Lardere Florestano, Pasolini-Zanelli Giuseppe; i quali sono ammessi a prestare giuramento.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro delle poste e dei telegrafi, lo invito a dichiarare se accetta e quando intenda rispondere all'interpellanza che gli venne rivolta dal senatore Di Camporeale, e che venne annunciata nella seduta del 29 decorso novembre.

GALIMBERTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Pregherei il Senato di fissare per domani lo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. Di Camporeale? DI CAMPOREALE. Accetto.

PRESIDENTE. Allora, non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30.

I. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione *sulla progettata istituzione di cattedre di Patologia esotica*.

II. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e dei telegrafi, perchè sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'articolo 48 della Convenzione pei servizi postali marittimi.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (N. 208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 213).

IV. Coordinamento del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 15 dicembre 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche